



COMUNE DI MONTALCINO

PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 28.12.2018

Art. 1- Albo Comunale delle associazioni e Foglio delle Organizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto comunale e al fine di individuare e riconoscere organismi associativi, senza scopo di lucro, operanti nel Territorio comunale, nonché di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo locale, è istituito l'Albo comunale delle associazioni, con una sezione dedicata al Municipio di S. Giovanni d'Asso.

2. Ai sensi dell'art. 63 comma 2 dello Statuto vigente è istituito il Foglio delle forme associative temporanee, organizzazioni temporanee a carattere associativo o di aggregazione il quale per quanto non espressamente disposto è regolato da quanto previsto per l'albo di cui al comma 1.

3. L'albo comunale delle associazioni di cui al comma 1 è articolato in tre sezioni: sezione "A", sezione "B" e sezione "C".

4. Nella sezione "A" sono iscritte le associazioni di promozione sociale, nella sezione "B" sono iscritte le organizzazioni di volontariato e nella sezione "C" sono iscritte le associazioni sportive.

In ogni caso saranno inserite nelle sezioni sopra richiamate tutte le tipologie associative indicate nello Statuto vigente.

5. Nella sezione "A" possono essere iscritte le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e che nel loro Statuto hanno espressamente previsti ai sensi delle normative vigenti e s.m.i:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dalla Giunta Comunale in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

6. Nella sezione "B" possono essere iscritte le organizzazioni di volontariato che negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti ai sensi delle normative vigenti e s.m.i:

- a) l'assenza di fini di lucro,
- b) la democraticità della struttura,
- c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative,
- d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- e) i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti,
- f) l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

7. Nella sezione "C" possono essere iscritte le associazioni sportive costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e che nel loro Statuto hanno espressamente previsti ai sensi delle normative vigenti e s.m.i:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dalla Giunta Comunale in relazione alla particolare natura di

talune associazioni;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione a fini di utilità sociale

k) di aver adempiuto agli obblighi di cui al d. lgs 117 del 2017 e s.m.i. e quelle imposte dalle normative di settore;

Art. 2 Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

1. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, all'Ufficio Protocollo unitamente alla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto

b) la sede dell'associazione o dell'organizzazione;

c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

d) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;

e) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;

2. Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

3. L'iscrizione è disposta, previa istruttoria documentale da parte del servizio competente, con delibera della Giunta Comunale, previa comunicazione alla Commissione consiliare per i Rapporti con le Forme associative e comunque in ossequio all'applicazione dell'art. 65 dello Statuto.

Sarà cura del Comune pubblicare l'elenco con le modalità consentite dalla legge.

Tutte le istanze pervenute successivamente alla scadenza di cui al comma 1, verranno valutate alla scadenza subito successiva all'anno di riferimento.

ART. 3 Revisione e Cancellazione

1. La Revisione dell'Albo, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di iscrizione, viene disposta annualmente dall'Area di riferimento.

2. Sempre entro il 31 gennaio di ogni anno, pena la cancellazione, le associazioni iscritte dovranno produrre al Protocollo d'Ente la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale si attesti che Statuto e atto costitutivo sono rimasti immutati
- bilancio consuntivo dell'anno precedente
- relazione sintetica sull'attività svolta nell'anno solare appena concluso, contenete dati qualitativi delle iniziative e attività svolte

3. Il servizio competente può in qualsiasi momento chiedere alle associazioni e alle organizzazioni iscritte all'albo documentazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione stessa.

4. La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata.

5. Cause della cancellazione sono:

a) richiesta della stessa associazione iscritta,

b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie.

c) mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2.

In via prioritaria, le associazioni iscritte nell'albo comunale acquisiscono titolo a:

a) accedere a contributi erogati dal Comune;

b) accedere a rapporti convenzionali con il Comune;

c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature gratuite di proprietà del Comune medesimo;

d) accedere alla riduzione dei tributi locali, qualora questo non sia escluso dalla Legge.

6. La giunta comunale potrà in ogni caso, riconoscere tali vantaggi al di fuori dei requisiti richiesti ed in

deroga ai termini presente regolamento, in via eccezionale, a fronte di esigenze di sostegno ad attività assoluta di rilevanza comunale, con particolare riguardo al caso in cui l'associazione si sia costituita dopo la scadenza del 31 gennaio di ogni anno.

ART. 4 Obblighi delle Associazioni

1. Le associazioni iscritte all'albo hanno l'obbligo di formazione dei bilanci, dal quale devono risultare beni, contributi e ogni altra forma di reperimento risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati".
2. Le associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso.
3. Le associazioni sono tenute ad informare prontamente il comune circa ogni modifica statutaria o dell'atto costitutivo rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

Art. 5 Predisposizione del calendario degli Eventi

1. Al fine di un più efficiente utilizzo delle risorse, entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni iscritte all'albo delle Associazioni, dovranno far pervenire al Protocollo dell'Ente l'elenco delle attività che intendono svolgere per l'anno successivo.
2. Ognuno degli eventi indicati, quando preveda per le date indicate la riserva d'uso dei locali e/o delle attrezzature comunali, dovrà essere confermato almeno 15 gg prima dell'evento stesso, su apposito modello di richiesta, pena la cancellazione della riserva stessa.
2. Tale elenco dovrà altresì essere accompagnato dalla richiesta di utilizzo di beni, concessione di contributi e patrocinii per ogni singolo evento e contenere dei dati minimi:
 1. Ragione sociale del soggetto richiedente con il relativo codice fiscale, unitamente all'indicazione di e-mail/contatto telefonico del referente dell'iniziativa;
 2. Data, orario e luogo dell'iniziativa;
 3. Materiale fotografico o quanto altro ritenuto necessario per la promozione dell'evento tramite le piattaforme comunicative dell'Ente.
2. I punti 1 e 2 sono a pena di esclusione, mentre integrabile il punto 3 su richiesta dell'Ufficio.
3. Al fine di evitare una sovrapposizione degli eventi in programma tra le varie associazioni e per garantire la massima partecipazione degli stessi, è predisposto un apposito calendario degli Eventi. Le associazioni dovranno individuare preventivamente per i loro eventi date che risultino libere nel calendario, cercando di rispettare la storicità degli stessi, anche valorizzando ove possibile la destagionalizzazione.

Art. 6 Disposizioni Finali

1. Alle Associazioni e/o ai soggetti di cui al presente regolamento, si applica il regolamento comunale per la concessione dei contributi, approvato con delibera di consiglio n. ____ del _____.
2. Per tutti i termini previsti dal presente regolamento, per la sola annualità 2019, si considerano posticipati al 31 marzo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica il vigente Statuto comunale e la normativa vigente in materia che, in caso di contrasto, deve intendersi prevalente.